

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

**Presidenza del Presidente VALITUTTI
indi del Vice Presidente SPITELLA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta ed altri senatori

«Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco ed altri senatori

«Stato giuridico dei ricercatori universitari» (1352)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- Spitellica (DC) Pag. 12
- Valitutti (PLI) 2, 4, 10 e *passim*

CAMPUS (DC) 28, 29, 31

DEL NOCE (DC) 17, 21

FERRARA SALUTE (PRI) 3, 4, 5

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 11, 12, 33

NESPOLO (PCI) 33

PANIGAZZI (PSI) 23, 24, 26 e *passim*

SCOPPOLA (DC), *relatore alla Commissione* . 3, 5, 8 e *passim*

SPITELLA (DC) 21, 22, 24

ULIANICH (Sin. Ind.) 13, 17, 18 e *passim*

VALENZA (PCI) 6, 8, 10 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica**» (295), d'iniziativa del senatore Della Porta ed altri senatori

«**Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari**» (1152), d'iniziativa del senatore Santalco ed altri senatori

«**Stato giuridico dei ricercatori universitari**» (1352)
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa del senatore Della Porta ed altri; «Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari», d'iniziativa del senatore Santalco ed altri; «Stato giuridico dei ricercatori universitari».

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge rinviato nella seduta del 14 giugno.

Prima di dare la parola al senatore Ferrara Salute, vorrei far presente – rivolgendomi tanto al rappresentante del Governo che al relatore Scoppola – che nel mio intervento della precedente seduta ho ommesso un punto sul quale vorrei soffermarmi ora. L'articolo 17 del disegno di legge presentato dal Governo dispone che sono abrogate tutte le norme relative ai ricercatori universitari in contrasto con quelle contenute nel disegno di legge, salvo, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Dato che il comma quarto dell'articolo 16 dispone che è concessa ai ricercatori in servizio, per tutta la durata del periodo di straordinariato, uguale facoltà di opzione per la durata di un biennio per il regime di impegno a tempo definito, mi sembra che ciò contrasti con quanto dispone il sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ossia l'istituto della conferma dopo il triennio. Pertanto mi permetto di segnalare all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo che a mio avviso esiste una lacuna o una contraddizione: o si richiama l'istituto della conferma dopo il triennio, oppure si introduce il concetto di periodo di straordinariato.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la lacuna di cui parla esiste per i nuovi ricercatori perchè manca la definizione di un istituto analogo a quello della conferma.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il giudizio complessivo sul disegno di legge in esame di iniziativa del Governo è fondamentalmente positivo. In effetti il problema dei ricercatori universitari deve essere risolto, non solo perchè così prescrive un impegno precedentemente preso, ma anche perchè in una visione più organica ed ordinata della docenza universitaria questo è un fattore abbastanza indefinito e suscettibile di sviluppi diversi, che ha creato uno stato di disagio e quindi la necessità di intervenire legislativamente in una prospettiva che in qualche modo superi per questa categoria gli aspetti di precarietà e di incertezza che attualmente ci sono; e mi pare che dal punto di vista generale questo scopo sia stato raggiunto dal disegno di legge in esame. Tuttavia vi sono alcuni problemi, attinenti a singoli punti del provvedimento, sui quali intendo esprimere l'orientamento della mia parte politica e mia personale, salvo intervenire specificamente al momento della discussione dei singoli articoli.

Il primo problema è quello della definizione dei compiti specifici dei ricercatori universitari. Noi sappiamo che nell'università la ricerca e la didattica non sono nettamente distinguibili: ogni professore universitario è, almeno in teoria, un ricercatore; e viceversa, ogni ricercatore si inserisce di fatto nel sistema della docenza, tanto più nelle facoltà in cui la ricerca, che si accompagna ad un'intensa attività di carattere sperimentale o nelle forme più caratteristiche - seminariali e tutoriali -, è praticata a stretto contatto con gli studenti. Questo è un punto che deve essere secondo noi meglio esaminato e definito poichè è noto che la tendenza attuale è quella di far prevalere il momento didattico nella definizione dei compiti di questa particolare categoria. A questo proposito vorrei ricordare un'esperienza professionale: tanti anni fa, quando partecipai al concorso per assistente universitario di ruolo all'università di Firenze, il mio maestro mi disse che considerava quel posto come una borsa di studio e che io avrei dovuto studiare e scrivere articoli e libri poichè quella era, a suo avviso, la funzione dell'assistente. Oggi una cosa del genere è completamente irrealistica. Se non stiamo molto attenti a delimitare i doveri didattici dei ricercatori, queste persone si trasformeranno, in pratica - e conformemente alla legge -, in insegnanti a carattere continuativo o addirittura in supplenti. Ora, questo non mi sembra nè proprio nè necessario: due fasce di docenti che tengono corsi regolari sono a mio avviso più che sufficienti, tanto più che non si possono registrare carenze sia per i professori ordinari sia per i professori associati, salvo casi specifici e situazioni particolari. È evidente che deve essere attribuita ai ricercatori universitari una certa funzione didattica, in relazione anche alla ricerca in corso, poichè è ovvio che nella stessa attività didattica a contatto con gli studenti (non di tipo cattedratico, ma seminariale) esiste un costante stimolo alla ricerca. Tuttavia sono preoccupato per quanto dispone il quarto comma dell'articolo 1, cioè che «i ricercatori svolgono compiti di assistenza didattica mediante esercitazioni, collaborazione con gli studenti nelle

ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma, attività di seminario e tutoriali, sia nei corsi di laurea sia nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione; possono altresì essere chiamati a far parte delle commissioni di profitto». Dato però che sono previste 350 ore per svolgere questi compiti, ciò equivale a dire che i ricercatori costituiscono una nuova fascia di docenti.

Io sarei più restrittivo; nel senso che fisserei meglio la definizione del compito didattico del ricercatore in riferimento alla collaborazione con gli studenti nella ricerca. In particolare, sono del parere che sarebbe meglio eliminare dal testo il riferimento ricorrente ai compiti di assistenza didattica, nonché la precisa indicazione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 6, secondo la quale per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo di almeno 350 ore ripartite settimanalmente. A mio avviso una simile previsione configura veramente l'accantonamento del lavoro di ricerca e di un insegnamento che deve essere - o meglio dovrebbe essere - sempre più informale.

PRESIDENTE. Lei, senatore Ferrara Salute, sa che gli interessati chiedono molto di più.

FERRARA SALUTE. Ma questo non deve riguardarci. Gli interessati chiedono molto di più perchè si è creato un circolo vizioso e perchè si è consolidata nei giovani la convinzione che se non si insegna non si fa carriera. Un tempo la convinzione più diffusa era che non si faceva carriera se, arrivati ad una certa età, non si erano scritte cose di un qualche pregio. Oggi, invece, la condizione da rispettare è quella di insegnare, anche se non si sa poi bene che cosa si deve andare ad insegnare. Tale situazione deriva probabilmente anche dal fatto che molti, una volta arrivati alle fasce superiori, non sanno neanche loro controllare bene il lavoro della ricerca scientifica, per cui nasce una specie di accordo secondo il quale è meglio se tutti insegnano, tanto l'insegnamento è un fatto incontrollabile: perchè lo studente non è in grado di poter dire nulla al docente, che sta insegnando cose che lo studente stesso non conosce o sulle quali non è sufficientemente documentato. Quindi, proprio per stabilire con maggiore precisione i doveri del corpo insegnante e i doveri dei ricercatori, credo che si debba essere più limitativi; a meno che noi - e questo lo vedremo poi nel corso del dibattito sulla riforma della didattica universitaria in generale - non decidiamo di accettare francamente e senza ipocrisie il concetto di una carriera universitaria definita in modo molto preciso e che preveda stadi ben definiti di avanzamento per cui si inizia come «microprofessori» e si arriva al livello finale di «megaprofessori». Su tale concezione dell'università francamente non sarei d'accordo. Ad ogni modo quello che ho espresso è solo una anticipazione di alcune preoccupazioni esistenti nella mia parte politica su questo punto specifico.

Anche per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 2 la mia parte politica esprime una riserva molto precisa. A nostro avviso collegare l'accesso al ruolo dei ricercatori al possesso del titolo di dottore di ricerca è un fatto che va evitato. Il dottorato di ricerca, se

mai, va considerato, com'è giusto, tra i titoli. È chiaro che un candidato che si presenti ad un concorso per ricercatore con il titolo di dottore di ricerca sarà favorito rispetto ad altri che non ne siano in possesso; anche perchè, almeno in teoria, il dottorato di ricerca è associato al fatto che chi è in possesso di tale titolo ha concluso un certo ciclo di studi ed ha altri titoli di carattere scientifico come, per esempio, possono essere delle pubblicazioni. Su tale punto vorrei chiedere anche una precisazione. *Ictu oculi* vi è, a mio avviso, una cosa che stupisce. Sappiamo, infatti, che i posti di dottore di ricerca sono pochi, per cui non riesco a comprendere da dove verranno quelle migliaia di dottori di ricerca che nel corso dei prossimi anni dovrebbero partecipare ai concorsi banditi per coprire la dotazione organica del ruolo dei ricercatori: a meno che a questo punto non si pensi che vi sarà una valanga di dottori di ricerca che, proprio perchè il titolo in loro possesso è condizione *sine qua non* per partecipare ai concorsi per ricercatore, si dirigerà in questa direzione. Non mi dilungo ulteriormente su tale punto, anche perchè mi sembra che una osservazione in merito sia stata fatta anche dal collega Scoppola.

Riassumendo, ribadisco che la mia parte politica ritiene che il dottorato di ricerca debba essere considerato solo come uno dei titoli utili ai fini della valutazione dei candidati e non invece un presupposto per l'ammissione al concorso.

A proposito del giudizio sui titoli, previsto dal quarto comma dell'articolo 2, mi sembra che la formulazione della stesso sia troppo generica laddove dice «in un giudizio su eventuali titoli scientifici o altri titoli valutabili». Certamente la formulazione di tale comma andrà meglio precisata in seguito, perchè effettivamente la previsione di «altri titoli valutabili» è troppo vaga.

Inoltre, non so se sia il caso di accentuare così fortemente il momento dell'esame rispetto al momento della valutazione dei titoli. Credo che sarebbe meglio cercare di raggiungere un maggiore equilibrio tra queste due componenti dei concorsi. Praticamente, tranne che per alcune novità, i concorsi previsti dall'attuale provvedimento ricalcano i vecchi concorsi per assistenti di ruolo. La novità rispetto a questi ultimi, che erano decentrati, è che il concorso si svolge su base nazionale. Si tratta, quindi, di un concorso accentrato e questa costituisce una innovazione che può avere un valido significato.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Mi scuso per l'interruzione, ma vorrei sapere a questo proposito se lei è d'accordo con la previsione, contenuta nel terzo comma dell'articolo 3, che la commissione giudicatrice sia composta da professori eletti, oppure se ritiene che sia necessario ricorrere anche al sorteggio.

FERRARA SALUTE. Si tratta di un punto sul quale mi riservo di esprimermi nel seguito dell'esame. È una questione che non riguarda l'impostazione generale da dare al concorso per i ricercatori.

Un'altra informazione che il Governo, presentatore del disegno di legge, dovrebbe cortesemente fornirci - e si tratta di una informazione che in genere non viene mai data in questi casi - riguarda i criteri in base ai quali si prevede per il ruolo dei ricercatori una dotazione

organica di 19 mila posti. Vorrei, cioè, sapere a quale realtà statistica e strutturale è collegato questo numero. La conoscenza dei criteri che hanno indotto il Governo a indicare la cifra di 19 mila posti sarebbe utile anche per comprendere l'orientamento del Ministero sull'attuale realtà e i suoi progetti in materia. In altre parole, questo numero a quali preoccupazioni e a quali obiettivi corrisponde? Probabilmente si tratta di criteri molto semplici che tutto sommato sarebbe bene conoscere. Direi che il fornire «cifre tonde», come quelle indicate in questo progetto, è abbastanza significativo di una concezione particolare, nuova, dell'università, che si è venuta affermando ormai da moltissimi anni.

La cifra tonda è chiaramente preconstituita: non è la somma di richieste o di singole constatazioni; in linea di massima corrisponde ad una domanda generale ed a un orientamento dello sviluppo e della storia delle università. In sostanza, siamo d'accordo sulla istituzione di questo ruolo, ma ritengo che sia necessario un ulteriore approfondimento in relazione alla distinzione tra tempo definito e tempo pieno. In questo noi vediamo un rischio: il ricercatore a tempo pieno assume una configurazione stabile e in ciò è insito lo stesso pericolo che si è delineato in passato per i docenti. Infatti quella che noi creiamo è una figura professionale che certamente nell'università non è molto funzionale: l'attività del ricercatore senza dubbio logora dopo qualche anno e chi la svolge dopo sei, sette o dieci anni o è capace di crescere oppure deve cambiare attività.

Pertanto ritengo che la figura del ricercatore debba essere inquadrata in una prospettiva di maggiore provvisorietà, elaborando un sistema non legato soltanto alla distinzione tra tempo pieno e tempo definito, perchè altrimenti esso non risponde alle esigenze reali dell'università. La funzione dell'assistente può risultare in qualche misura terribilmente umiliante; tuttavia, essendo un ruolo subordinato alla cattedra, contiene in sé una giustificazione. Infatti l'assistente ad un certo punto può proseguire nella carriera universitaria se vince il concorso per docente universitario; nel caso del ricercatore noi ipotizziamo invece una figura attiva che ha una sua peculiarità. Egli è in grado di aggiornarsi e come tale, sia pure in astratto, può rimanere nell'università per vari anni; ma indubbiamente è poco realistica l'ipotesi di una sua sistemazione permanente in quanto ricercatore.

VALENZA. Signor Presidente, prendo la parola non solo per fare alcune osservazioni sul disegno di legge governativo n. 1352, ma anche per annunciare che sarà presentato quanto prima un disegno di legge su questa materia da parte del Gruppo comunista al Senato; e cercheremo di farlo in tempo per poter discutere insieme le due proposte. Pertanto il mio compito di questa mattina è anche quello di anticipare alcuni punti essenziali del disegno di legge del PCI, esponendo la logica di fondo perchè poi seguiranno altri interventi dei colleghi del mio Gruppo.

Ho ascoltato con molto interesse la relazione del collega Scoppola, che in particolare su un punto essenziale mi pare apprezzabile. Infatti in essa si compie una scelta di fondo tra ruolo ad esaurimento e ruolo permanente dei ricercatori. Nel disegno di legge del Governo questa scelta è affermata, ma poi a mio avviso contraddetta. Ricordo che il

punto di partenza è dato da una precisa disposizione di legge, ossia dal famoso articolo 7 della legge n. 28 del febbraio 1980, concernente il riordinamento della docenza universitaria. Il Governo è stato inadempiente per un anno rispetto al termine stabilito da quell'articolo, poiché la scadenza era fissata dopo quattro anni; ma ora non è il caso di varare affrettatamente una normativa in materia. Certo, dobbiamo procedere con un ritmo serrato, ma che il Governo faccia la parte di quello che ha fretta e si batta contro i rinvii dopo essere stato inadempiente per un anno non mi sembra molto «elegante». Il problema va approfondito e per tali motivi – come ho già annunciato – la mia parte politica ha intenzione di chiedere, per i disegni di legge in discussione, la rimessione dell'esame all'Assemblea. Non ci troviamo infatti di fronte ad un provvedimento di carattere settoriale che, esaminato in sede deliberante, possa essere rapidamente approvato: si tratta di un provvedimento di ampio respiro che affronta problemi dalla cui risoluzione dipendono il funzionamento dell'università e le sue prospettive di sviluppo e di qualificazione.

La posta in gioco mi sembra molto alta e quindi non è il caso di varare affrettatamente quella che è una vera e propria riforma concernente il ruolo dei ricercatori. Non è una questione di ordinaria amministrazione che si possa risolvere entrando immediatamente in fase operativa. La soluzione del problema al nostro esame va inquadrata, invece, in una strategia globale e in una prospettiva più vasta che riguarda il futuro dell'università. I ricercatori rappresentano in questo momento la componente più numerosa della funzione docente, essendo infatti 18 mila e cioè oltre un terzo delle forze operanti nell'università con funzioni di ricerca e di docenza.

Il problema, ripeto, è molto rilevante e sta suscitando un ampio dibattito e anche uno stato di agitazione fra gli interessati, dai quali si sono levate critiche nei confronti del progetto di legge governativo. Non riesco però a comprendere i motivi che hanno indotto taluni a rivolgere pesanti accuse al relatore Scoppola, il quale ha assolto al compito di illustrare il testo del Governo – peraltro criticandolo in alcuni punti e proponendo modifiche. Questi attacchi alla persona del relatore non mi sembrano assolutamente pertinenti nè giustificati.

Nel dare una valutazione del disegno di legge governativo vorrei richiamare quello che ne costituisce il punto di partenza e cioè l'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28 del 1980. Con tale articolo – com'è noto – si stabilisce che entro quattro anni il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, deve presentare un disegno di legge, con il quale si decide il carattere permanente o ad esaurimento del ruolo dei ricercatori, si ridefiniscono i compiti e la dotazione organica degli stessi ricercatori sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca compiute, dei risultati dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente, delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso. In altri termini, la legge n. 28 descrive una vera e propria verifica della formativa sulla docenza e della sua applicazione, dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore. Ora, il disegno di legge del ministro Falcucci – a parte le considerazioni sul ritardo con il quale è stato presentato – non sembra offrire una risposta

coerente con l'impostazione e le finalità stabilite dalla legge n. 28 del 1980; anzi, a mio avviso, le contraddice nella sostanza.

In primo luogo occorre registrare un certo contrasto con il parere del Consiglio universitario nazionale su punti essenziali come quello del valore del dottorato di ricerca al fine del reclutamento dei nuovi ricercatori. Nel progetto governativo - lo ricordo nuovamente - il possesso del diploma di dottore di ricerca diventa condizione *sine qua non* per accedere al nuovo ruolo dei ricercatori. L'assunzione dei nuovi ricercatori (3.000 in sei anni) avverrebbe mediante concorsi da bandire con cadenza biennale in ragione di mille posti per biennio. Se si sommano a questi 3 mila nuovi posti di ricercatore i 16 mila posti disponibili, perchè occupati dai ricercatori del ruolo che verrebbe messo ad esaurimento, si ottiene un totale di 19.000 posti, che ne costituiscono la dotazione organica. Da queste cifre si può capire facilmente lo scarso spazio offerto ai nuovi ricercatori e il fatto che i 16 mila ricercatori del ruolo attuale stazionerebbero per tempi lunghi e senza scadenza all'interno dell'università, fatta eccezione per coloro che sono prossimi al pensionamento. Vi è, quindi, nel progetto governativo la premessa per l'immobilismo e per il congelamento del ruolo «ad esaurimento», per il quale non si garantisce alcuna reale possibilità di una mobilità verticale.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Valenza, mi permetto di ricordare che avevo presentato dei dati numerici relativi alle possibilità di sbocco ai livelli superiori che si apriranno nel giro di pochi anni, proprio in forza dei concorsi banditi e in considerazione delle fasce differenziate.

Quindi la situazione non mi sembra così congelata come sostiene lei.

VALENZA. Tornerò poi su questo punto con maggior approfondimento. Comunque mi sembra che già dall'esame delle cifre traspaia un certo immobilismo.

Per quanto riguarda i rilievi critici da più parti avanzati, ricordo ancora quelli venuti anche dalla Conferenza permanente dei rettori oltre a quelli delle associazioni dei ricercatori, per cui la situazione è alquanto complessa e ricca di tensioni.

Tornando al merito delle disposizioni contenute nel progetto governativo, mi sembra che vi sia una contraddizione fondamentale tra la scelta dichiarata della messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori confermati ed una loro permanenza sostanziale, che avverrebbe nei fatti. E spiego subito perchè colgo questa contraddizione. In primo luogo perchè nel disegno di legge non si stabiliscono precisi meccanismi che consentano lo svuotamento del ruolo dei ricercatori messo ad esaurimento. Sicchè ai ricercatori non si garantisce una mobilità verticale verso le fasce alte della docenza in tempi certi e abbastanza ravvicinati. La mia parte politica ritiene, perciò, che sia necessario stabilire delle date vincolanti per lo svolgimento di concorsi biennali (da effettuarsi nel 1986, nel 1988 e nel 1990) per un reale svuotamento del ruolo attuale.

Ma non basterebbe questa prima osservazione a spiegare la nostra contrarietà, che nasce anche da un altro elemento: soltanto per i nuovi ricercatori a termine si prevede, in modo alquanto drastico, una durata del rapporto di lavoro (sette anni) che non è nè prorogabile, nè rinnovabile. In altri termini, alla scadenza dei sette anni, il rapporto di impiego cessa definitivamente. Il rischio più grosso al quale ci si espone è, a mio avviso, quello di creare nuovo precariato. Ma la cosa che intendo sottolineare, a nome del mio Gruppo, è che in realtà il nuovo *status* dei tremila nuovi ricercatori non si differenzerebbe da quello attuale dei ricercatori confermati. Infatti - a parte l'introduzione del requisito del dottorato di ricerca, sul quale abbiamo visto quante perplessità vi siano, e l'abolizione dei concorsi decentrati indetti dai rettori per le singole sedi, sostituiti da un concorso indetto dal Ministero su scala nazionale - non mi sembra che siano ravvisabili nel progetto governativo altri elementi di novità o di differenziazione rispetto alla precedente normativa. In sostanza la nuova figura del ricercatore, da un punto di vista scientifico e di collocazione professionale, che cosa avrebbe di diverso da quella che viene messa ad esaurimento? Non si farebbe altro che riprodurre una situazione molto simile alla precedente.

Ricordo che in proposito il Consiglio universitario nazionale richiede che - nel caso si scegliesse l'esaurimento del ruolo - si indichino le vie per uno svuotamento reale e in tempi credibili, in quanto coglie l'elemento di staticità della situazione. Ricordo qui, a me stesso - come dicono gli avvocati -, le obiezioni del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 22 maggio 1985 e della stessa Conferenza dei rettori del 15 maggio scorso a proposito del dottorato di ricerca. Il documento del primo organo dice che esso: «non può essere requisito esclusivo per l'accesso alla carriera universitaria, perchè rappresenterebbe uno svalutamento dell'istituto del dottorato, da alta scuola di formazione per la ricerca a canale di reclutamento universitario, da cui la conseguente spinta alla proliferazione di forme di dottorato che sarebbe l'unica fonte di produzione di questi ricercatori. Semmai - dice il CUN - il titolo di dottorato in ricerca può essere valutato entro l'articolo 2 tra i titoli scientifici».

Il CUN esprime una obiezione di fondo che noi accogliamo, osservando però che esiste il problema della «spendibilità» dei titoli di dottorato di ricerca, ma che esso non si può risolvere all'interno del presente disegno di legge. Probabilmente sarà necessario un disegno di legge a parte.

Lo stesso CUN pone, quindi, l'esigenza che il disegno di legge che noi discutiamo configuri una manovra complessa, articolata ed efficace, attuando in primo luogo un sistema concorsuale che consenta un più rapido e cadenzato accesso alle fasce alte della docenza. Tra le motivazioni di tale esigenza, il CUN pone anche il dato di una docenza che invecchia progressivamente: siamo ad una media di 38 anni per i ricercatori, di 45 per gli associati, di 53 per gli ordinari.

La nostra proposta, che intende presentare delle soluzioni che siano coerenti con le indicazioni della legge n. 28, si ispira alla logica di uno sviluppo programmato e di ulteriore qualificazione degli studi universitari.

Ciò non vuol dire che tutti i problemi debbano risolversi necessariamente con uno strumento legislativo unico. Certo, la questione dello stato giuridico del ricercatore solleva il problema del reclutamento e della formazione alla docenza, quello del dottorato di ricerca e del suo uso scientifico, professionale e di carriera; il problema dell'assestamento dell'organico e quello delle procedure e delle modalità di concorso (se ne è già accennato: sorteggio sì o sorteggio no; il tipo di prova).

Non abbiamo la pretesa di risolvere tutti questi problemi nel disegno di legge che riguarda lo stato giuridico dei ricercatori, nè di rimandarli tutti alla legge di riforma degli ordinamenti didattici. Occorre provvedere contestualmente con strumenti legislativi articolati.

La logica che muove la nostra proposta, che consegneremo al più presto, è essenzialmente duplice. In primo luogo, poniamo l'esigenza di una assimilazione, al massimo grado possibile, della condizione dei ricercatori confermati allo *status* giuridico, economico e di partecipazione degli organi universitari di cui godono i professori ordinari ed associati. Cerchiamo, cioè, di combattere fin da oggi quella che il collega Ferrara definiva una condizione «di eterna subalternità».

Il fatto che noi propendiamo nettamente, come del resto fa anche il relatore Scoppola, per la messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori confermati non significa che le forze che si trovano in tale ruolo non debbano essere valorizzate perchè possano continuare a dare, ad un livello superiore di motivazione, il loro contributo al progresso dell'università e alla sua qualificazione.

Proponiamo, quindi, l'assimilazione maggiore possibile alla condizione delle fasce docenti e, al tempo stesso, lo scorrimento verso le fasce alte della docenza; altrimenti, il rischio del «ghetto» che viene lamentato dai ricercatori, smentito a parole, verrebbe attuato nella sostanza.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Senatore Valenza, quale sarebbe lo strumento per attuare questo scorrimento?

VALENZA. La procedura concorsuale ordinaria.

La mobilità in senso verticale va realizzata con una scadenza biennale certa dei concorsi di professore ordinario e associato, stabilendo nella legge le date perentorie delle prossime tre tornate concorsuali: 1986, 1988 e 1990.

PRESIDENTE. Ci devono essere i posti, però, caro collega.

VALENZA. Noi scegliamo la via dei concorsi ordinari: siamo contro ogni proposta di concorso riservato o di sanatoria. Lo abbiamo già escluso per i livelli di tutti gli altri organi o gradi della scuola e presenteremo un disegno di legge per il precariato nella scuola che porrà su un altro piano i problemi che non hanno risolto la legge n. 270 del 1980 e la legge n. 326 del 1984.

Non siamo, quindi, per il doppio canale di reclutamento. Quando proponiamo di riservare una aliquota dei posti messi a concorso per

professore associato in favore di determinati gruppi disciplinari laddove esiste una maggior concentrazione di ricercatori confermati, (dando spazio soprattutto a quelli in servizio a tempo pieno), deve essere chiaro che non si tratta di concorsi riservati *ad personam*, bensì di un criterio di programmazione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si potrebbe destinare una aliquota dei posti ai gruppi disciplinari di maggiore concentrazione, prescindendo dalle esigenze delle singole università, ma programmando in modo tale da evitare squilibri tra i gruppi universitari.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Se si introduce il criterio di una riserva di posti in funzione della domanda dei ricercatori, normalmente questo non coincide con le esigenze dell'università.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In pratica cosa vengono privilegiate: le esigenze dell'università o l'affollamento?

VALENZA. La formulazione dell'articolo del disegno di legge del PCI che intendiamo presentare è la seguente: «riservare una aliquota dei posti messi a concorso per i ricercatori universitari di ruolo pari al 40 per cento di quelli disponibili»; ma sarà necessario tornare su questo punto.

Occorre considerare inoltre la possibilità di passaggi e di scambi di ricercatori tra le università, gli enti pubblici di ricerca, il Servizio sanitario nazionale e altri settori dell'amministrazione dello Stato, al fine di attuare anche una mobilità orizzontale. Sottoponiamo questa proposta all'attenzione dei colleghi non perchè riteniamo che sia una ricetta miracolosa, ma perchè si creino tutte le possibili condizioni per rendere realizzabile il cosiddetto svuotamento, in tempi rapidi.

La normativa sullo stato giuridico non deve dar vita ad una terza fascia docente; deve riconoscere invece una funzione sia di docenza che di ricerca per i ricercatori confermati. Esiste la possibilità di configurare una funzione di questo genere che sia ad esaurimento prevedendo il proseguimento nella carriera con appositi concorsi verso le fasce alte della docenza (ordinari e associati).

Stiamo ancora discutendo, nel nostro Gruppo, sull'opportunità di inserire in questo disegno di legge le proposte sul reclutamento e la formazione alla docenza universitaria.

Per quanto riguarda diritti e doveri dei ricercatori il disegno di legge che noi presentiamo fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, mentre mi sembra che il disegno di legge governativo presenti un'impostazione riduttiva su alcuni punti rispetto alla normativa vigente. Ad esempio, per quanto riguarda le incompatibilità, il testo del Governo risulta più rigido rispetto all'articolo 11 del citato decreto n. 382. Anche dal punto di vista della partecipazione agli organi dell'università il disegno di legge del Governo risulta più restrittivo. Siamo altresì favorevoli ad una valorizzazione del «tempo pieno» per i ricercatori, anche dal punto di vista economico.

PRESIDENTE. Questo è in contraddizione con l'idea che lei esponeva poco fa, relativa ad un ruolo di formazione.

VALENZA. Il nostro disegno di legge contiene una serie di elementi di assimilazione e di eguaglianza riguardanti la condizione di coloro che svolgono funzioni docenti.

Sono questi, in sintesi, gli obiettivi che la mia parte politica si prefigge. Siamo di fronte ad una materia molto complessa, che richiede un serio confronto e un adeguato approfondimento. L'esame che abbiamo intrapreso si è incentrato per ora sul testo legislativo di iniziativa governativa, ma ciò non è sufficiente. Occorre che vi sia un confronto anche su testi legislativi di iniziativa delle forze di opposizione e, in particolare, sul disegno di legge d'iniziativa del Partito comunista del quale ho già preannunciato la presentazione e anticipato alcune linee di fondo.

Concludendo, preannuncio l'intenzione della mia parte politica di richiedere, per i disegni di legge in discussione, la rimessione dell'esame all'Assemblea, per le considerazioni che ho poc'anzi svolto.

PRESIDENTE. Do la parola al rappresentante del Governo che l'ha richiesta per fare una dichiarazione in riferimento all'annuncio del senatore Valenza di presentare un disegno di legge d'iniziativa comunista sul ruolo dei ricercatori.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La ringrazio, signor Presidente. Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del senatore Valenza nel corso del quale egli ha preannunciato la presentazione di un disegno di legge di iniziativa comunista sulla materia in discussione e la richiesta della rimessione dell'esame all'Assemblea, da avanzare al termine della discussione generale.

Non mi pronuncio per quanto riguarda il merito sul disegno di legge di iniziativa comunista in quanto, non essendo stato ancora presentato, non ho elementi sufficienti per esprimere un giudizio, anche se affrettato, che si basi quanto meno su una proposta definitiva e certa. Per quello che ho potuto comprendere ascoltando il senatore Valenza, mi sembra che il preannunciato disegno di legge abbia un carattere di chiarificazione per quanto riguarda certi punti, che sono stati messi in risalto anche dal senatore Ferrara Salute, e, per altri aspetti, di innovazione rispetto al testo del Governo e rispetto a quanto è finora emerso nel corso della discussione. Comunque, il Governo attende la presentazione di questo disegno di legge per poterlo valutare ed esprimere un giudizio su di esso.

Presidenza del Vice Presidente SPITELLA

(Segue MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*). Per quanto riguarda la seconda richiesta preannunciata dal

senatore Valenza, desidero precisare alcuni punti e rivolgergli, quindi, un invito, esteso anche agli altri senatori del Gruppo comunista. Il senatore Valenza ha riconosciuto nel suo intervento l'urgenza di risolvere il problema della definizione dello stato giuridico dei ricercatori e ha anche accusato il Governo di essere stato inadempiente per un anno rispetto alla previsione del termine stabilito dalla legge n. 28 del 1980. Il ritardo dell'azione del Governo - come è ovvio - non ha fatto che aumentare l'urgenza. Data tale situazione mi permetterei - sempre che la Commissione e il relatore lo ritengano opportuno - di suggerire la possibilità di istituire un apposito Comitato ristretto che possa procedere all'esame dei disegni di legge già in discussione e del preannunciato disegno di legge di iniziativa comunista e allo svolgimento di eventuali audizioni informali delle parti interessate. L'invito che rivolgo ai commissari del Gruppo comunista è nel senso di voler decidere sulla preannunciata rimessione solo in relazione all'andamento dei lavori del Comitato ristretto che ho testè ipotizzato. In tal modo i senatori comunisti potranno giudicare se le loro richieste sono accolte o meno e valutare il lavoro svolto dal Comitato ristretto che, proprio per la sua natura, potrà forse lasciarli insoddisfatti per quanto riguarda certi punti, ma soddisfarli per quanto riguarda altre questioni.

VALENZA. Convergo senz'altro sull'ipotesi di costituzione del Comitato ristretto suggerita testè dal sottosegretario Maravalle. Ritengo che la soluzione del ricorso al Comitato ristretto sia molto apprezzabile in vista di uno sveltimento dei nostri lavori e di un confronto serrato che porti possibilmente a delle convergenze.

Aderisco inoltre all'invito rivoltomi a soprassedere sulla richiesta di rimessione dell'esame all'Assemblea che verrà avanzata, se lo riterremo ancora necessario, al termine dei lavori del Comitato ristretto.

Presidenza del Presidente VALITUTTI

ULIANICH. Leggo su «L'Avvenire» del 5 giugno 1985 questa dichiarazione: «L'obiettivo più importante per noi - si tratta del Comitato nazionale dei ricercatori - è di fare in modo che i problemi dell'università non vengano più affrontati e risolti da parlamentari professori, una corporazione che fin'ora ha sempre trattato l'università come un fatto privato, agendo esclusivamente secondo i propri interessi. Ora che dell'università si occupano anche molti parlamentari che professori non sono, finalmente ci si può intendere». Stando a questo profilo non sarei legittimato a prendere la parola in questa sede in quanto disgraziatamente professore e parlamentare e, comunque, appartenente ad una corporazione che tratta l'università come un fatto privato, lavorando unicamente per i propri interessi. Devo dire con estrema chiarezza che respingo tali dichiarazioni, che ritengo gratuite ed offensive. Ci potrà anche essere qualcuno che agisce per i propri

interessi, come in ogni campo. Ma questa accusa indiscriminata ai professori che sono parlamentari ritengo debba essere decisamente respinta.

Ho già esposto in sede di discussione del piano quadriennale di sviluppo dell'università la mia posizione in ordine all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28. Il Governo ha compiuto un atto doveroso nel presentare un disegno di legge, anche se devo osservare che esso non può tener conto delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, così come stabiliti appunto nell'ultimo comma dell'articolo 7.

D'altra parte, ci troviamo di fronte all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che non può essere in alcun caso scavalcato. Vorrei leggerne il primo e il penultimo comma. Il primo recita: «Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo». La legislazione universitaria, per quanto riguarda lo stato giuridico degli assistenti universitari, rinviando all'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 349, stabilisce: «Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni». Questo è un punto che noi dobbiamo tenere presente in ordine al comma 1 del citato articolo 34.

Il penultimo comma sancisce: «I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età».

Da questi dati emergono alcune precise indicazioni. Anche il ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari ha già un suo stato giuridico equiparato a quello dell'assistente universitario ed è acquisito il diritto alla permanenza in ruolo fino al sessantacinquesimo anno di età.

Vorrei affrontare ora il discorso più in generale, partendo dall'articolo 1 del disegno di legge all'esame. A me pare che sia necessario definire con grande chiarezza, in modo che ne emerga univocità di linee, l'insieme di funzioni che dovrebbe qualificare il ricercatore. In questo disegno di legge viene definita all'articolo 1 una duplice funzione: quella della ricerca scientifica e quella dell'assistenza didattica. Come viene specificato questo secondo aspetto? «I ricercatori svolgono compiti di assistenza didattica mediante esercitazioni, collaborazione con gli studenti nella ricerca attinente alla tesi di laurea o di diploma, attività di seminario, sia nei corsi di laurea che nelle scuole dirette a fini speciali, che nelle scuole di specializzazione. Possono altresì essere chiamati a far parte delle commissioni di profitto».

Se due restano i binari - ricerca scientifica e didattica - ripresi all'articolo 4, all'articolo 6, primo e secondo comma, all'articolo 7, terzo comma, all'articolo 8, secondo comma, appare quasi inevitabile configurare lo stato giuridico del ricercatore universitario come rispondente ad una doppia dimensione: quella della ricerca e quella della didattica. Nel momento peraltro in cui lo stato giuridico così si

configuri, è difficile sfuggire alla richiesta di delineare un riconoscimento del ricercatore universitario come docente in quanto le caratteristiche di questa figura sarebbero quelle di svolgere ricerca, attività didattica, di partecipare agli esami di profitto, e via dicendo. E questo a me pare configurare una certa equivocità. Se vogliamo mantenere univoca la figura del ricercatore, l'attività didattica dovrà essere molto circoscritta e configurarsi come un momento di esplicazione e di verifica della ricerca stessa. Il baricentro potrebbe essere impiegato in attività seminariali che in qualche modo rinviano - o cronologicamente o tematicamente - alle problematiche affrontate nella ricerca, per cui egli potrebbe dirigere un seminario quando si tratti di una tematica sufficientemente coerente con la ricerca che viene condotta. In tal modo avremmo una configurazione del ricercatore imperniata soprattutto sulla ricerca, in quanto l'attività didattica diventerebbe periferica rispetto alla funzione primaria. Ma nel momento in cui facessimo partecipare i ricercatori alle commissioni di esame, dovremmo attribuire ad essi la qualifica di docenti. Infatti, partecipare ad un esame di profitto significa capacità di esprimere un giudizio su studi e programmi diversi, oltre lo specifico della particolare ricerca. Ed è funzione tipica del docente.

Ho posto la distinzione tra ricercatori confermati di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e ricercatori di cui si parla all'articolo 1 del disegno di legge in questione. Come ho già detto, i ricercatori confermati, stando al sopra citato articolo 34, sono assimilati, per le loro funzioni, agli assistenti, laddove la figura del ricercatore secondo il disegno di legge in esame deve essere diversamente calibrata. In proposito direi di espungere dalla definizione del nuovo ricercatore qualsiasi elemento che lo possa far rientrare in una forma qualsiasi di docenza. La didattica infatti va ritenuta come esplicazione necessaria della ricerca, ma nell'ambito ristretto al quale prima facevo cenno. Altrimenti le richieste di costituzione di una terza fascia di docenza universitaria troveranno un aggancio che non potrà essere disatteso. È necessario quindi procedere con estrema chiarezza nella definizione dei compiti dei ricercatori.

Vorrei aggiungere ancora qualche elemento sul piano della discussione generale. Con il disegno di legge n. 1352 si delineano quattro tipi di ricercatore. Il primo è previsto dall'articolo 5 del disegno di legge, relativo alle incompatibilità; un'altra figura emerge dall'articolo 7; altre due figure si evincono dall'articolo 16, terzo e quarto comma. Ci troviamo di fronte a quattro figure diversificate di ricercatore: due che riguardano il nuovo ipotetico regime, due che invece concernono le dimensioni considerate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

In base all'articolo 6 del disegno di legge governativo i ricercatori non possono svolgere attività nel commercio, nell'industria o comunque attività imprenditoriali e intrattenere altri rapporti di impiego, pubblici o privati; inoltre, non possono svolgere attività libere professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza. Quindi la prima figura di ricercatore è a tempo pieno. La seconda fa riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo parziale. La terza è data dal ricercatore

in servizio entrato in ruolo in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 ma ancora non confermato in ruolo. La quarta è data dal ricercatore confermato.

Passiamo ora a considerare l'articolo 2 del disegno di legge in esame, che riguarda l'accesso al ruolo. Ho già avuto modo di esprimermi su questo argomento e ribadirò ancora la posizione già assunta in altra sede. Il primo comma recita: «Sono ammessi a partecipare al concorso per l'accesso al ruolo dei ricercatori coloro che siano in possesso del titolo di dottorato di ricerca». La mia posizione è nettamente contraria alla permanenza di questa clausola poichè non è possibile considerare il dottorato di ricerca - così come era proposto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 - come «tessera» per l'accesso nel ruolo universitario.

Abbiamo sempre affermato che il dottorato di ricerca è un titolo di ricerca e non un titolo accademico e dunque tale va considerato anche in occasione dei concorsi per ricercatori.

D'altra parte, sulla base del decreto presidenziale n. 382, al dottorato di ricerca si può accedere anche senza frequenza. E si ha un certo numero di titoli di dottorato a disposizione di coloro che non abbiano frequentato. Ora, se ciò è già previsto nel decreto presidenziale, qual è la differenza tra l'essere o meno in possesso del titolo se si può essere ammessi alla discussione del dottorato di ricerca per la ricerca effettivamente svolta? In questo caso il titolo ratificherebbe una ricerca svolta al di fuori del corso di dottorato. Per questo motivo ritengo che il dottorato di ricerca possa essere considerato uno dei titoli, ma non il titolo indispensabile per l'accesso al concorso di ricercatore. A mio avviso basterebbe la certificazione di aver svolto ricerca in un istituto scientifico italiano o estero per un certo numero di anni, oppure un certo numero di pubblicazioni per essere ammessi al concorso di ricercatore.

So che il Ministro della pubblica istruzione ha obiettato a tali osservazioni di aver stilato il primo comma dell'articolo 2 perchè non desiderava che, appena raggiunta la laurea, dei giovani neolaureati entrassero nel ruolo dei ricercatori. Ma a tale situazione si potrebbe ovviare ponendo un limite di tempo e fissando, per esempio, un limite di tre anni dall'acquisizione della laurea prima del quale non sia possibile accedere agli esami di concorso per ricercatore. Oppure potrebbero essere trovate altre soluzioni, sulle quali si dovrà discutere. Mi sembra comunque di aver indicato ai colleghi una strada possibile da percorrere. Ricordo inoltre che vi sono anche dei professori di ruolo nelle scuole medie e superiori che fanno ricerca e che ve ne sono stati tanti che poi sono diventati professori ordinari nelle università.

Entro un certo limite di età non dovrebbe esser loro impedito di inserirsi attraverso un concorso nel ruolo dei ricercatori universitari.

Per quanto riguarda l'articolo 7 devo dire, signor Presidente, di non comprendere a quali esigenze corrisponda il rapporto di lavoro a tempo parziale per i ricercatori. Non capisco in particolare a quale logica obbedisca il terzo comma di tale articolo, secondo il quale l'impegno orario complessivo dei ricercatori a tempo parziale per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica e per la partecipazione ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti dovrebbe

essere di 20 ore settimanali. È opportuno, forse, fare un po' di conti. Se si trattasse di 40 ore settimanali lavorative avremmo un totale di 800 ore, vale a dire più del doppio di quelle previste per il tempo pieno. Se si trattasse di 35 settimane avremmo un totale di 700 ore e quindi esattamente due volte il tempo previsto per il tempo pieno. Se si trattasse di 30 settimane avremmo un totale di 600 ore, che equivarrebbero ad un rapporto di 1,8 rispetto al monte ore del tempo pieno. Ma con quali criteri è stato redatto questo articolo 7? A cosa pensavano gli estensori? Quale ne è il significato?

Di fatto questo orario si configura in ogni caso - posto che le settimane lavorative nell'università siano 30, anche se è vero che sono per lo meno 35 - come il doppio di quello previsto per i ricercatori a tempo pieno. E allora ci troviamo di fronte ad una *fictio* di cui mi riesce difficile comprendere perchè sia stata inserita nel disegno di legge. Ma, al di là di queste argomentazioni, non capisco che senso logico abbia prevedere un ricercatore a tempo parziale che dovrebbe percepire la metà dello stipendio del ricercatore a tempo pieno, lavorando però il doppio rispetto a quest'ultimo, e che alla fine del settimo anno si vedrebbe irrevocabilmente estromesso dal suo incarico, cioè licenziato.

PRESIDENTE. Non comprendo bene la sua affermazione secondo cui i ricercatori a tempo parziale si troverebbero nella condizione di lavorare il doppio delle ore dei ricercatori a tempo pieno.

ULIANICH. Signor Presidente, il ricercatore - come recita l'articolo - deve dedicare 350 ore alla didattica.

PRESIDENTE. E tutto il resto alla ricerca.

ULIANICH. Ma così facendo si verifica un altro assurdo: quello di considerare la didattica estrapolata dalla ricerca. Nel momento in cui si richiedono, soltanto per la didattica, 350 ore al ricercatore, come si fa a non configurarlo come docente? Mi sembra che siamo di fronte a una serie di *contradictiones in terminis* e non ritengo sia possibile redigere in tal modo dei testi legislativi. E allora - ripeto - stando ai dati che emergono dal disegno di legge al nostro esame, un ricercatore a tempo parziale, con un contratto della durata di 7 anni e con metà dello stipendio, dovrebbe lavorare il doppio di un ricercatore a tempo pieno. Mi riesce poi impossibile comprendere cosa possa significare per l'università l'inserimento di una simile figura di ricercatori. Perchè fissare poi la scadenza del contratto dopo sette anni? So che il sette è un numero sacro sia per la cabalistica che per il Vecchio e il Nuovo testamento. Ma in questo disegno di legge non mancano che le sette quarantene per avere la pienezza delle indulgenze! Perchè dire sette anni e non, poniamo, otto o nove? Solo perchè il sette è un numero sacro?

Mi dichiaro quindi nettamente contrario all'articolo 7 che nella sua attuale stesura andrebbe *in toto* espunto dal disegno di legge.

DEL NOCE. Senatore Ulianich, lei sarebbe anche contrario alla distinzione tra ricercatori a tempo pieno e ricercatori a tempo parziale?

ULIANICH. Se il ricercatore dovesse corrispondere a quella immagine che ho delineato all'inizio, sarei contrario alla possibilità di opzione tra tempo pieno e tempo definito. Una simile immagine di ricercatore non può che essere inquadrata in una scelta di tempo pieno e questo non per una «punizione» - come è stato detto da qualcuno - del ricercatore, ma perchè il tempo pieno deve essere a mio avviso - e in questa direzione mi impegnai già in sede di discussione della legge n. 28 del 1980 - il modo naturale di essere del docente all'interno dell'università. Non si tratta, quindi, di una «punizione» nei confronti dell'anello più debole dell'università, ma di una condizione naturale che dovrebbe realizzarsi per tutti i docenti. Il tempo pieno dovrebbe essere retribuito in modo adeguato, perchè nella situazione attuale, nonostante taluni recenti provvedimenti, non abbiamo ancora raggiunto livelli competitivi. Dobbiamo incentivare sul piano economico la scelta del tempo pieno assicurando una adeguata retribuzione, perchè quella prospettiva alla quale accennavo è sostanzialmente concatenata con la retribuzione del tempo pieno.

Quindi, non vi è una considerazione punitiva nei confronti del ricercatore, ma l'inserimento in una prospettiva che gradualmente dovrebbe portare al tempo pieno per tutti i docenti, anche se non mi nascondo le difficoltà di una tale operazione.

Per quanto riguarda l'articolo 9, ritengo che il primo comma, che puntualizza il modo di rappresentanza dei ricercatori nel consiglio di dipartimento o nel consiglio di istituto, sia estremamente avaro. Non capisco una cosa: se il ricercatore è caratterizzato dal fare ricerca, se il dipartimento è proprio l'espressione della ricerca nell'università, non si comprende come ricercatori debbano essere rappresentanti per un 10 per cento nel consiglio di dipartimento. Infatti, essi si trovano in questo caso proprio nel loro specifico alveo, che è quello della ricerca.

Ora, non dico di arrivare a delle assemblee pletoriche in cui siano presenti tutti i ricercatori, perchè questo semmai sarebbe un modo per non far funzionare il consiglio di dipartimento, direi però - anche seguendo il suggerimento del CUN - che questa cifra di rappresentanza andrebbe adeguatamente elevata.

Per quanto riguarda la mobilità, considerata all'articolo 11, il comma 2 stabilisce che il distacco può avere la durata massima di tre anni accademici anche consecutivi in un decennio. Certamente qui si tratta di ricercatori, ma vorrei far notare come, per quel che riguarda le altre fasce di docenza, vengano previsti due anni sabbatici in un decennio e, come tutti sappiamo, gli anni sabbatici dovrebbero essere dedicati alla ricerca. Ritengo che ci dovrebbe essere una certa analogia tra gli anni stabiliti per la ricerca all'estero o in istituti diversi dal dipartimento per i ricercatori e per i professori della prima e della seconda fascia.

Si potrebbe forse obiettare che i professori sono già dei ricercatori riconosciuti, mentre gli altri sono ricercatori «in via», che cioè debbono crescere, ed allora si dà ad essi uno spazio maggiore rispetto a quello contemplato dal decreto presidenziale n. 382 per le due fasce dei docenti.

In questa prospettiva, non avrei nulla in contrario a fissare in tre anni la possibilità di permanenza del ricercatore in università o centri di

ricerca italiani. Sarebbe più opportuno tuttavia che questi tre anni diventassero due, se si volesse agire in analogia.

Circa l'articolo 15, direi che sarebbe necessario chiarire i criteri di copertura e di ripartizione dei posti. Ancora, mi pongo il problema che ha sollevato il collega Ferrara: da dove vengono questi 10 mila posti e perchè 19 mila posti?

PRESIDENTE. Le cifre sono sempre irrazionali.

ULIANICH. D'accordo, ma quando si legifera un minimo di razionalità sarebbe necessario.

Allora, desidererei sapere se 19 mila posti rispondano alle esigenze della nostra università nella molteplicità dei settori. In base a quali criteri si giunge a questa cifra?

PRESIDENTE. Circa il suo accenno alla necessità di una verifica settore per settore, senatore Ulianich, devo notare che nessuno fino ad ora ha trattato il tema del differenziamento logico della figura di ricercatore: è così diverso il ricercatore delle facoltà tecnico-scientifiche da quello delle facoltà umanistiche! C'è una differenza abissale.

ULIANICH. Non sono d'accordo con quanto è detto circa la sottoposizione a giudizio di conferma dopo un triennio dalla data della nomina per i vincitori sprovvisti del dottorato di ricerca. Non capisco che significato abbia l'eliminare sempre di più il giudizio di conferma, che è stato sempre previsto per appurare se l'immissione in ruolo trovi riscontro sul piano della ricerca scientifica e su quello della didattica nel triennio di prova.

Non capisco che cosa possa significare aver acquisito il dottorato di ricerca quando il giudizio debba essere espresso sulle capacità nell'ambito della ricerca e della didattica. Ora, fino a prova contraria, per il dottorato di ricerca è in questione soltanto l'aspetto scientifico: per quale motivo dispensare dalla conferma dopo un triennio chi abbia soltanto un titolo scientifico e non un titolo didattico, che si acquisisce solo facendo didattica? Sono quindi nettamente contrario a questa eccezione, che poi ripete le critiche da me rivolte al comma 1 dell'articolo 2.

Vengo all'articolo 16, che tratta del regime transitorio dei ricercatori in servizio. Ho detto all'inizio che in ogni caso la definizione di questo stato giuridico non può prescindere nè dall'articolo 34 del decreto presidenziale n. 382, nè dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 28. Ci troviamo di fronte ad un ruolo che è già definito nel decreto presidenziale e non sarebbe opportuno tornare indietro.

Certamente potremmo dire, in rapporto alla figura del ricercatore, se questa venisse fissata nei termini che ho proposto trattando dell'articolo 1 (è una proposta che è emersa anche dall'intervento del senatore Ferrara), che si può giungere ad una definizione *ad tempus*. Cioè il ricercatore, così delineato, non entrerebbe definitivamente in ruolo, ma per un certo periodo da definire. Qualora si dimostrasse incapace di progredire nella ricerca scientifica, venendo meno uno dei

perni essenziali per cui si è arruolato, si potrebbe considerare il passaggio del ricercatore ad altri ruoli.

PRESIDENTE. Senatore Ulianich, mi permetta di fare un'osservazione. Credo che il legislatore sia ricorso alla figura del ruolo ad esaurimento proprio per questa ragione: avendo tanto la legge n. 28 del 1980 quanto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 già stabilito che i ricercatori restano in servizio fino a 65 anni: per avere una maggiore libertà di azione per il ruolo a regime è stata adoperata la *fictio* del ruolo ad esaurimento al fine di salvaguardare il diritto già concesso.

ULIANICH. Su questo piano sono d'accordo. Vorrei aggiungere semplicemente che il rapporto *ad tempus* può essere considerato soltanto in ordine ai nuovi ricercatori di cui si parla all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Secondo me questa preoccupazione di salvaguardare il diritto già acquisito non è incompatibile con la ricerca di soluzioni alternative, concernenti l'impiego di questi ricercatori che devono rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età. Il punto vero della questione, senatore Ulianich, è che quando abbiamo sancito questo diritto dei ricercatori a rimanere in servizio nel ruolo ad esaurimento fino al sessantacinquesimo anno, e poichè abbiamo riconfermato la possibilità per essi di chiedere ed ottenere ogni due anni un rapporto a tempo definito, sarà difficile resistere alle analoghe richieste dei «nuovi» ricercatori.

ULIANICH. I «nuovi» ricercatori potranno chiedere lo stesso riconoscimento se la loro figura sarà delineata giuridicamente in termini equivalenti a quella dei ricercatori attuali; ma se essa sarà puntualizzata in termini diversi, questa analogia non potrà essere invocata. È per questo che ho insistito, parlando dell'articolo 1, sulla necessità di essere il più possibile univoci quando si definiscono la figura ed i compiti del ricercatore.

Per quanto concerne l'articolo 16, pur essendo nettamente contrario alla possibilità per i ricercatori di optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito, mi pare però inevitabile questa soluzione trovandoci di fronte ad un ruolo sia pure ad esaurimento ma che contempla la possibilità di restare in servizio fino a 65 anni. Sono contrario in linea di principio alla possibilità per il ricercatore di optare per il tempo definito, ma non vedo quali altre soluzioni esistano per il ricercatore confermato una volta che il suo stato giuridico sia equiparato a quello degli assistenti universitari di ruolo. Essi sono di fatto dei docenti perchè in proposito la legislazione che prima ho richiamato è molto chiara; pertanto, se i ricercatori confermati rivendicano la qualifica di docenti universitari, questa richiesta non è priva di fondamento. Tuttavia dobbiamo evitare che per i nuovi ricercatori si ripeta lo stesso fenomeno, cioè che richiedano anche essi ad un certo punto di essere equiparati ai docenti universitari.

Per quanto riguarda i ricercatori che siano entrati attraverso normali concorsi sulla base del decreto presidenziale n. 382 e che rappresentano una sorta di *tertium genus*, mi pare estremamente difficile scorporarli dai ricercatori confermati una volta che ad essi sia stata data la conferma. A mio avviso queste due figure rientrano in un unico genere, per cui sarebbe possibile apportare delle modifiche all'una senza incidere sullo stato giuridico dell'altra. Pertanto l'articolo 16 dovrebbe contemplare un'unica fattispecie in cui rientrano sia i ricercatori confermati sia i ricercatori già inseriti in ruolo in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, mentre deve essere eliminata la terza figura, di ricercatore a tempo parziale di cui all'articolo 7, che costituisce un'assurdità.

Il ricercatore - ripeto ancora una volta e concludo - è colui che fa ricerca scientifica e che svolge certamente anche un'attività didattica, ma solo come appendice strettamente afferente all'ambito della ricerca scientifica.

DEL NOCE. I ricercatori che sono entrati nell'università nel 1983 e nel 1984 sono già automaticamente confermati?

PRESIDENTE. L'equivoco - devo riconoscerlo - è annidato nell'articolo 7 del disegno di legge in esame e deriva anche dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Anche i ricercatori che sono entrati in ruolo in seguito ai concorsi del 1983 e del 1984 possono essere confermati dopo il triennio: quindi non c'è nessuna distinzione con i ricercatori direttamente confermati, essendo stati immessi a seguito di giudizio di idoneità. Esiste un ruolo unico dei ricercatori confermati, che comprende sia gli *ex* precari che hanno ottenuto di essere inseriti nel ruolo in base ad un giudizio di idoneità, sia i ricercatori che viceversa hanno partecipato e vinto un concorso: tutti hanno diritto di rimanere in servizio fino al sessantacinquesimo anno di età; questo a mio avviso è il vero problema.

SPITELLA. Quindi, tutti i ricercatori sono unificati.

PRESIDENTE. Sì, sono unificati.

SPITELLA. Certamente però questo diritto dal punto di vista strettamente giuridico non esiste in quanto la legge n. 382 ha stabilito che il destino di questo ruolo sarebbe stato deciso con un provvedimento specifico.

PRESIDENTE. Non so se sono stato chiaro, ma ho già detto - e chiamo il relatore Scoppola a confermare quanto dico - che è vero che l'articolo 7 rinviava alla legge definitiva sul ruolo - che avrebbe dovuto stabilire se questo dovesse essere temporaneo o ad esaurimento -, ma che è anche vero che, purtroppo, tale articolo risolveva il problema configurando praticamente un ruolo permanente.

Questa è la realtà storica e faremmo male a non riconoscerla. Occorre ora vedere se esiste un modo per rimediare a ciò. Probabilmente non sono stato molto felice nella ricostruzione storica degli eventi, ma ho comunque

tentato di farla perchè anch'io ero dell'opinione del senatore Del Noce e cioè che vi fosse una distinzione, che in realtà non c'è.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Desidero soltanto fare una brevissima dichiarazione in merito all'accento fatto prima dal senatore Valenza e poi dal senatore Ulianich al contenuto di un documento inviato dai rappresentanti della segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari. Il senatore Ulianich ha anche citato una intervista resa alla stampa da parte di rappresentanti della stessa assemblea. Questo documento e l'intervista di cui il senatore Ulianich ha dato lettura contengono affermazioni che sono a mio giudizio del tutto infondate e offensive non solo nei miei confronti e nei confronti del Presidente che mi ha affidato l'incarico di relatore, ma soprattutto della Commissione che - secondo tali affermazioni - sarebbe dominata da una *lobby* di professori universitari che difendono i loro interessi e i loro privilegi. Non avrei fatto riferimento a tali dichiarazioni se esse non fossero state richiamate nel corso della discussione da altri colleghi. A questo punto mi sembra però che non sia più possibile ignorarle. Tali affermazioni sono talmente assurde da non meritare neppure una formale smentita e non è infatti per smentirle che ho chiesto la parola. Intervengo piuttosto per chiedere alla Commissione e a lei, signor Presidente, se su questa base sembra loro possibile aprire una consultazione, al momento opportuno, con esponenti sindacali che hanno assunto un tale atteggiamento. Chiedo pertanto al Presidente, nello stabilire i contatti futuri con i vari rappresentanti della categoria dei ricercatori, di tenere conto che non è possibile aprire un dialogo con i rappresentanti di una organizzazione sindacale che preliminarmente offendono il Parlamento e questa Commissione. Se le anzidette dichiarazioni non saranno ritratte o chiaramente smentite non sarà possibile a mio avviso ricevere chi le ha formulate per approfondire l'esame di questa materia.

PRESIDENTE. Sono molto grato al senatore Scoppola per questa sua richiesta, che condivido pienamente. Desidero ricordare - non per compiacermene - che, in qualità di Sottosegretario, quando mi capitò per la prima volta di ricevere i rappresentanti di una organizzazione sindacale e sentii apostrofare il Governo che in quel momento rappresentavo, dissi loro che se avessero continuato ad esprimersi in quei termini avrebbero potuto accomodarsi fuori perchè non li avrei più ascoltati, anche se un tale mio atteggiamento avrebbe potuto costarmi la perdita dell'incarico governativo. Questa mia dichiarazione normalizzò e rasserenò immediatamente il clima dell'incontro.

Ribadisco ora che non è lecito a nessuno offendere una persona che in un certo periodo rappresenta un organo dello Stato. Pertanto, se la Commissione ritiene di dover sostenere la richiesta del senatore Scoppola, sarò molto lieto di farmi parte diligente affinchè i futuri incontri avvengano nel pieno rispetto della volontà e della dignità di questa Commissione e del Parlamento.

SPITELLA. Signor Presidente, desidero preliminarmente esprimere la mia solidarietà al senatore Scoppola e la più ferma e decisa condanna del documento che ci è stato inviato e che abbiamo in questa sede preso

in considerazione solo in quanto è stato segnalato da alcuni colleghi. Tale documento - che altrimenti non meriterebbe alcuna attenzione - contiene affermazioni assurde e ignobili che noi respingiamo con assoluta fermezza.

Ribadisco l'espressione di una piena solidarietà al relatore Scoppola del quale tutti riconosciamo la rettitudine, l'attaccamento all'università e al lavoro parlamentare e, condividendo la valutazione espressa dal relatore, ritengo che prima di procedere all'audizione di delegazioni occorra comunque sincerarsi della loro reale rappresentatività e della correttezza del loro comportamento. Penso che non sia il caso di tornare sulla decisione, assunta dalla Commissione nel corso della prima seduta di esame del provvedimento, di procedere ad audizioni ed incontri di carattere informale con rappresentanti delle categorie interessate. Tale nostra disponibilità, che è stata sottolineata anche dalla stampa e in dichiarazioni rese da alcuni ricercatori, non penso debba venire meno; quello che a questo punto si rende necessario - lo ripeto - è l'individuazione precisa delle varie forme di rappresentanza dei 16 mila ricercatori, che certamente non possiamo ricevere tutti. Dovremo quindi individuare i delegati delle organizzazioni maggiormente rappresentative come, per esempio, quelle confederali, che hanno dimensione nazionale; conosciamo, oltre a queste, il Consiglio nazionale universitario, altra organizzazione che è tradizionale interlocutore in materia universitaria.

Ora ci troviamo di fronte a questa sigla: «Segreteria dell'assemblea nazionale dei ricercatori universitari», con la firma di Miraglia. A mio avviso, se questa è la denominazione di una associazione, la possiamo prendere in considerazione dopo che avrà smentito questo documento; se invece essa dovesse essere una espressione di tipo assembleare, scaturente da riunioni più o meno oceaniche di persone che non si sa bene chi siano e quale qualifica abbiano, credo che non dobbiamo ricevere nessuno.

Questo mi porta a dire, *per incidens*, che anche nei confronti dei precari dobbiamo star attenti a ricevere queste rappresentanze, cercando di capire di che cosa si tratta. Infatti, anche lì, se si tratta di organizzazioni che hanno una loro serietà e consistenza sul piano strutturale, possiamo senz'altro parlare con esse; ma, se si tratta dell'espressione di assemblee più o meno sessantottesche, credo che non dobbiamo riceverle.

PRESIDENTE. Credo che questo documento firmato da Miraglia sia espressione di un coordinamento. A chi è venuto da me ho chiesto chi fossero ed essi mi hanno risposto di non riconoscersi nelle organizzazioni sindacali e di aver costituito quindi questo organismo. Questo documento è tanto più grave in quanto il Miraglia giorni fa inviò una lettera, che ho fatto vedere al senatore Scoppola, indirizzata al Presidente della Commissione, nella quale, con un tono molto gentile, ringraziava per la dichiarazione fatta dal relatore in sede di discussione generale sulla possibilità di riceverli.

PANIGAZZI. Per quanto riguarda la presa di posizione di questo rappresentante di categoria, sono d'accordo con quanto detto dai

colleghi che mi hanno preceduto ed esprimo la mia solidarietà ai colleghi professori universitari. Non sono che un «povero medico di campagna», ma sono del tutto convinto che essi lavorino con obiettivi ben diversi da quelli prefigurati in quel documento. Peraltro, ciò non toglie che ognuno di noi possa portare nelle Commissioni le istanze che provengono dalle rispettive categorie: non mi sembra questo un fatto tale da sollevare indignazione o suscitare scandalo.

Non sono invece d'accordo con quanto detto dal collega Spitella sul problema delle organizzazioni da ricevere. A mio parere, organizzazioni di questo tipo dovrebbero essere ascoltate, se non altro per dire allo stesso Miraglia quanto è stato qui detto e per presentargli le nostre proteste.

Vorrei fissare la mia attenzione soprattutto sul settore dei precari. Non nascondiamoci che abbiamo risolto il problema di centomila precari nel settore sanitario. Allora, perchè dobbiamo prendere le distanze o non affrontare un problema che riguarda non più di 1.000-1.500 precari?

SPITELLA. Non ho detto di non affrontare il problema, ma di non ricevere certe organizzazioni.

PANIGAZZI. Dobbiamo stare attenti a definire questi organismi. Ad esempio, il «Coordinamento dei precari» non è da collocare nel quadro sessantottesco, nè è certo da definire estremista di sinistra.

Oggi dovevamo avere un incontro con i sindacati e non capisco perchè non...

PRESIDENTE. Non siamo riusciti in tutta la mattinata a metterci in contatto con il responsabile.

PANIGAZZI. Dobbiamo comprendere il loro problema, che può renderli esasperati. È gente che rimane senza lavoro dopo anni di impiego nell'ambito universitario, a differenza di altri che hanno beneficiato di un provvedimento che probabilmente in quel momento non abbiamo sufficientemente valutato.

Quindi, a mio parere, potremmo anche sentirli. Tanto più che c'è da considerare che hanno una posizione diversa da quella delle organizzazioni confederali.

SPITELLA. Se i precari che appartengono al cosiddetto Coordinamento costituiscono un gruppo che ha in qualche modo caratteristiche di associazione e organizzazione, non c'è nessuna difficoltà nel riceverli. Corriamo però il rischio di trovarci nei prossimi giorni di fronte a qualche assemblea spontanea dalla quale si staccherà un corteo o una delegazione per venire qui al Senato a chiedere di essere ricevuta. Siccome per i ricercatori universitari questo pericolo esiste, vi invito a stare attenti, perchè c'è il rischio che scavalchino tutti.

PRESIDENTE. Il dibattito si è spostato dalla discussione generale sui provvedimenti in titolo al tema, proposto dal senatore Scoppola, concernente la possibilità di aprire una consultazione.

Al riguardo io penso che dovremmo verificare la legittimità degli organismi che verranno a parlarci del problema dei ricercatori ed esigere preventivamente che, nel caso riportato stamane, quanto meno, chiedano scusa per le cose che sono state dette.

Vorrei sapere se, oltre al senatore Panigazzi, anche gli altri colleghi sono favorevoli a questa proposta.

VALENZA. Io avevo già sollevato il problema nel mio precedente intervento. Ora desidero ribadire che, mentre ritengo legittimo che espressioni critiche siano rivolte ad un disegno di legge, non posso accettare, e non solo per civiltà di linguaggio, che siano mossi degli addebiti al relatore di questa Commissione per responsabilità che egli non ha. Il senatore Scoppola, infatti, non fa parte del Governo, nè è firmatario del progetto di legge, lo ha semplicemente illustrato includendovi osservazioni, riserve e proposte. Non capisco, pertanto, perchè sia stato fatto bersaglio di quelle critiche, irrispondenti e, soprattutto, non pertinenti, che fermamente respingo.

Per quanto concerne la consultazione che ci siamo orientati a fare con i sindacati e con altre associazioni rappresentative, vorrei che essa si configurasse non come una concessione, ma come uno scambio di opinioni ed informazioni che ci aiuterà nel nostro lavoro. Ora, io non dico che dobbiamo legiferare con il consenso degli interessati, perchè non possiamo essere condizionati da interessi corporativi, ma neanche sulla loro testa. Ritengo quindi che questo metodo si rivelerà utile e che vada perciò perseguito con molta attenzione, soprattutto in sede istituzionale. Infatti, pur se nulla vieta che gli organismi rappresentativi si rivolgano ai singoli Gruppi in quanto tali, sono convinto che la sede istituzionale sia la più adatta per avvicinare i punti di vista, controversie ed attenuare le tensioni. Non dimentichiamo che molte volte si creano situazioni come questa perchè le organizzazioni delle categorie non riescono ad individuare degli interlocutori politici nè a prendere contatto con il Governo. Il fatto di stabilire un rapporto con un organismo parlamentare creerà invece una maggiore serenità nell'ambiente e potrà perfino rendere possibile la sospensione di certe agitazioni. In definitiva, possiamo stabilire un clima migliore, e questo è un aspetto che non va sottovalutato. La consultazione, inoltre, ed è questo l'elemento più importante, ci consentirà, come ho detto poc'anzi, di legiferare disponendo di una migliore conoscenza dei termini del problema.

Farei invece molta attenzione su chi ricevere e su chi sono i veri rappresentanti della categoria. Mentre, infatti, sui sindacati organizzati istituzionalmente non ho dubbi, per gli altri organismi è necessario usare cautela.

Visto che abbiamo già deciso di rimandare gli incontri a dopo la conclusione della discussione generale, possiamo convocare l'Ufficio di presidenza per valutare la questione. Per quanto poi concerne quel documento che tutti deploriamo, ritengo che se non verranno ritirate le espressioni irrispondenti nei confronti del Parlamento e di suoi esponenti, non sarà facile e nè opportuno e giusto arrivare ad una consultazione che vuole essere di civile confronto.

ULIANICH. In apertura del mio intervento, poco fa, mi sono permesso di citare alcuni brani tratti da un'intervista concessa ad un giornale. L'ho fatto per spingere gli interessati a prendere posizione. Ho, dunque, formalizzato quelle dichiarazioni perchè desidero che le organizzazioni dei ricercatori ritirino quanto esse, attraverso un loro rappresentante, hanno affermato.

Se riuscirò nell'intento che mi sono prefisso, potremo superare una serie difficoltà e ricevere i delegati. Immagino, infatti, che con questo segnale capiranno da soli come sia necessario smentire certi pregiudizi.

PRESIDENTE. Restiamo allora d'accordo sull'opportunità di riunire un Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si occuperà della necessaria verifica degli organismi da ricevere e della richiesta degli indispensabili gesti che alcuni di essi devono preventivamente compiere.

Ciò stabilito, possiamo riprendere la discussione generale.

PANIGAZZI. Mi limiterò ad alcune considerazioni di carattere generale, riservandomi di intervenire nuovamente quando si passerà all'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Nel complesso, il provvedimento in discussione rappresenta - a mio avviso - un positivo tentativo di giungere alla definizione dello *status* giuridico dei ricercatori, problema, questo, la cui soluzione è stata anche di recente sollecitata dai ricercatori stessi nel corso dei lavori della loro Assemblea nazionale, che ha avuto luogo il 27 aprile scorso.

È innegabile, del resto, che il disegno di legge in esame rivesta un carattere di urgenza - come, peraltro, è stato sostenuto dai colleghi che mi hanno preceduto - ed è proprio questo il motivo per il quale auspico che le forze politiche si facciano carico delle esigenze più volte manifestate dalla categoria.

Ritengo che il provvedimento sia il risultato di un difficile e lungo lavoro e di un'attenta riflessione da parte delle forze politiche che hanno dato il proprio contributo alla stesura di un testo che non è da considerare, quindi, un'iniziativa isolata del ministro Falcucci.

Non possiamo, noi socialisti, non riconoscerci in questo provvedimento e siamo disposti a difenderlo da qualsiasi attacco strumentale e da qualsiasi incomprensione del suo specifico contenuto che possano venire da forze politiche rappresentate nella Commissione o da quelle stesse categorie che hanno più volte sollecitato la soluzione del problema.

Ci riconosciamo, pertanto, in questo disegno di legge perchè lo riteniamo valido. Lo sosterrremo, quindi, e lo difenderemo - lo ripeto - da ogni attacco anche strumentale.

Questo non significa, tuttavia, che il dibattito parlamentare - ed intendo qui riferirmi alla proposta avanzata dal senatore Valenza - non debba essere caratterizzato da un confronto comparativo anche in sedi diverse, quali potrebbero essere la sede referente o un apposito Comitato ristretto. La mia parte politica è, infatti, disponibile ad un ampio confronto sulle posizioni espresse dai vari Gruppi.

Il consenso manifestato sul provvedimento in esame - se non pieno, quanto meno di massima - non mi esime, però, dal muovere alcune critiche a taluni errori - peraltro più di forma che di contenuto - che sono stati commessi.

Mi riferisco, in particolare, alle circolari ministeriali emanate di recente circa la partecipazione dei ricercatori agli esami di profitto. A nostro avviso, tali circolari dovrebbero essere riviste, poichè in esse si fa riferimento a disposizioni in base alle quali la partecipazione alle commissioni d'esame non rientrerebbe nei compiti istituzionali dei ricercatori.

Sappiamo che sono sorte polemiche in relazione alle funzioni didattiche e docenti dei ricercatori. Occorre, pertanto, fare una distinzione tra funzione didattica e titolarità di corsi d'insegnamento.

A nostro giudizio, i ricercatori hanno e devono avere piene funzioni docenti, ivi compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e di laurea. La titolarità dei corsi d'insegnamento deve invece essere riservata ai soli quadri superiori. Anche a questo proposito mi riservo, comunque, di fare in seguito ulteriori considerazioni.

ULIANICH. Senatore Panigazzi, questa sua affermazione è da riferirsi all'intera categoria dei ricercatori oppure ai soli ricercatori contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980? Si tratta, cioè, soltanto di coloro che sono già stati confermati in ruolo o che attendono tale conferma oppure di quei ricercatori cui si fa riferimento nell'articolo 1 del disegno di legge?

PANIGAZZI. Come ripeto, senatore Ulianich, mi riservo di fare in seguito ulteriori precisazioni in proposito. Un aspetto molto importante del provvedimento in esame è, comunque, rappresentato dall'esigenza di distinguere la posizione dei ricercatori attualmente confermati in ruolo da quella dei nuovi ricercatori che dovranno essere scelti tra i laureati di quest'anno. Infatti, i primi hanno esigenze di inserimento nella società - ove la loro permanenza in ruolo sia destinata a protrarsi - che i secondi, naturalmente, non hanno.

Di qui la proposta di introdurre una possibilità di opzione permanente tra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito, anche se potrebbero trovarsi soluzioni diverse da quelle finora prospettate. L'impianto del provvedimento, comunque, è valido e deve essere, a nostro avviso, sostenuto.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla qualificazione, ritengo che non debba essere in alcun modo sacrificato il ruolo del dottorato di ricerca.

Anche su questo punto credo che alla eccessiva rigidità della soluzione adottata dal testo che stiamo esaminando si potrà ovviare con qualche piccolo aggiustamento.

Manca - e forse non poteva non mancare nella attuale formulazione - una prospettiva sufficiente di carriera, tanto per i «vecchi» che per i «nuovi» ricercatori; ma, mentre per questi ultimi sarà garanzia sufficiente una razionale e lungimirante programmazione del loro numero complessivo e quindi della loro distribuzione, per i «vecchi» occorre invece una norma di garanzia che assicuri il mancato

riassorbimento dei posti di associato per questo primo triennio e una loro distribuzione in funzione di quella degli attuali ricercatori. Aggiungo che questo però non riguarda la situazione della facoltà di medicina, per la quale forse occorrerà studiare apposite soluzioni.

Ho voluto soltanto introdurre alcune brevi considerazioni in questa discussione generale e ritengo che esse possano dare un contributo positivo al miglioramento di questo testo che - come ho detto prima - il mio Gruppo politico intende sostenere. È evidente che, allorquando esamineremo di nuovo questo disegno di legge in Comitato ristretto, vi sarà la possibilità di approfondire i vari problemi e di introdurre altre soluzioni che possano soddisfare maggiormente questa categoria.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei subito precisare che anche io ritengo estremamente opportuno cercare di adottare in tempi relativamente brevi una decisione, ovviamente con l'accordo più vasto possibile, su un disegno di legge che si prefigge di regolamentare una questione tanto complessa qual è quella dello stato giuridico dei ricercatori universitari. Questo problema non è solo strettamente connesso al buon funzionamento dell'università italiana, ma oltrepassa i legittimi interessi di una determinata categoria e si inquadra in un contesto più ampio. Tuttavia, l'urgenza di raggiungere una soluzione positiva non ci deve ovviamente impedire di apportare al testo del disegno di legge tutte quelle modificazioni che ognuno di noi ritiene in coscienza possano rivelarsi utili e migliorative. A questo proposito, signor Presidente, vorrei soffermarmi su alcuni punti che poi tratteremo più ampiamente in sede di discussione dei singoli articoli.

In primo luogo, per quanto riguarda l'articolo 2, mi sembra che ci sia una decisa contrarietà sia di tutte le parti politiche, sia del relatore, sia del Consiglio universitario nazionale; e a queste opinioni voglio aggiungere la mia personale contrarietà. Ritengo che limitare - come dispone il primo comma dell'articolo in esame - l'accesso al ruolo dei ricercatori soltanto a chi sia in possesso del titolo di dottore di ricerca sia inutile, per non dire iniquo. Mi rendo conto che la preoccupazione del Governo è quella di fare in modo che immediatamente dopo il termine del corso di laurea non vi sia l'automatica possibilità di accesso al ruolo dei ricercatori: si potranno studiare delle soluzioni, come quella proposta dal collega Ulianich, di permettere la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo dei ricercatori solo dopo un dato congruo numero di anni dal conseguimento della laurea; però ritengo che il titolo di dottore non possa costituire il solo requisito per poter partecipare a tale concorso.

Per quanto riguarda poi il quarto comma dell'articolo 1, relativo ai compiti di assistenza didattica dei ricercatori, devo dire che - partendo da considerazioni analoghe a quelle del collega Ulianich - giungo a conclusioni un po' diverse. Sono infatti personalmente favorevole ad un ampliamento dei compiti didattici dei ricercatori universitari, senza per questo voler mettere a questa categoria l'etichetta di «terza fascia» di docenti. Vorrei far rilevare inoltre che nel quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame manca addirittura una clausola che era presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, concernente la possibilità di svolgere corsi di lezioni integrativi ai corsi

ufficiali per i ricercatori universitari, che non viene ribadita. Non è prevista la possibilità di svolgere cicli di lezioni interne ai corsi attivati e anche questo mi sembra una grave lacuna da colmare; ma soprattutto manca la possibilità che proprio l'esperienza del ricercatore possa essere utilizzata dal punto di vista didattico ad esempio nei corsi di specializzazione e di perfezionamento.

ULIANICH. Se il collega Campus permette, vorrei far notare che i cicli di lezioni erano contemplati dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 soltanto per i ricercatori confermati, laddove l'articolo 1 del disegno di legge in esame non parla di ricercatori confermati, ai quali è dedicato l'articolo 7.

CAMPUS. Nel quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione non viene posta alcuna distinzione tra ricercatori «nuovi» e gli attuali ricercatori confermati; quindi devo dedurre che i compiti di assistenza didattica, quali le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea o di diploma, l'attività di seminario e tutoriale sia nei corsi di laurea sia nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione, si riferiscono ad entrambe le categorie. E questa distinzione tra ricercatori «nuovi» e gli attuali ricercatori confermati non viene fatta in modo netto per quanto riguarda i compiti; tranne forse per quanto dispone l'articolo 5, che però non prevede un ampliamento dei compiti didattici. A mio parere l'ampliamento di cui parlo deve essere riferito a tutti i ricercatori, indistintamente dal fatto che facciano parte del ruolo ad esaurimento - se questo verrà istituito - o del nuovo ruolo dei ricercatori.

Molti dei ricercatori attuali e probabilmente anche molti dei ricercatori futuri, soprattutto se verrà inserita una norma per impedire la partecipazione al concorso immediatamente dopo la laurea, sono in procinto di specializzarsi o addirittura già in possesso della specializzazione: cioè hanno delle conoscenze specifiche in una determinata materia nell'ambito della quale continuano a svolgere ricerca. E chi meglio di loro è qualificato a portare la propria esperienza in una attività didattica?

Quindi ritengo che nell'ambito dell'ampliamento dei compiti didattici debba essere specificatamente prevista la possibilità - ovviamente previo il giudizio di conferma della facoltà o dell'organo a ciò preposto - che i ricercatori svolgano compiti di insegnamento nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Penso infatti che ciò possa andare incontro alle aspirazioni dei ricercatori - ma questa è forse una considerazione minore - e soprattutto possa contribuire a risolvere i problemi di tante piccole facoltà, che in seguito alla riforma delle scuole di specializzazione si troveranno in una situazione estremamente difficile per quanto riguarda il reperimento degli insegnanti. Mi sembra che, invece di assumere persone che sono completamente al di fuori dell'università, sarebbe meglio prevedere la possibilità di affidare questi compiti, almeno nelle scuole di specializzazione, ai ricercatori universitari che possono trasferire nell'espletamento di tale compito didattico la loro specifica esperienza. Ciò, ovviamente, sempre dopo il giudizio favorevole degli organi a ciò

preposti. Altrettanto ovvio mi sembra il fatto di prevedere che in particolari situazioni di emergenza, come, per esempio, nel caso delle supplenze nell'insegnamento universitario, la supplenza stessa, che ha un carattere ovviamente temporaneo, possa essere affidata a ricercatori universitari.

Per quanto riguarda l'articolo 7 - ho a tale proposito ascoltato con molta attenzione quanto detto dal collega Ulianich - indubbiamente esiste una certa discrepanza nella dimensione dell'impegno e dell'orario complessivo richiesto: per i ricercatori a tempo parziale, ad una prima lettura del testo sembrerebbe essere doppio rispetto a quelle dei ricercatori a tempo pieno. Certamente tale punto andrebbe esplicitato meglio, ma le cose non stanno come sembra al collega Ulianich. Infatti, dalla lettura del secondo comma dell'articolo 6, ci si può rendere conto che le 350 ore (da ripartire in ragione di settimana) previste per i ricercatori a tempo pieno si riferiscono esclusivamente allo svolgimento dei compiti di assistenza didattica, mentre le 20 ore settimanali previste per i ricercatori a tempo definito riguardano la globalità della loro attività e cioè sia la ricerca che l'assistenza didattica. È quindi difficile poter fare un paragone tra le 350 ore dei primi e le 20 ore settimanali dei secondi, all'interno delle quali è ricompresa tutta la loro attività; però sono d'accordo che forse - se la Commissione riterrà di mantenere questo articolo 7, che prevede la possibilità di opzione per il tempo parziale - tale punto andrebbe meglio specificato. Comunque, mi riservo di esplicitare in modo più dettagliato le mie perplessità in merito all'articolo 7 nel momento in cui si passerà all'esame degli articoli.

A proposito del terzo comma dell'articolo 8, che recita: «Il consiglio di dipartimento o di istituto può sospendere l'accesso ai fondi di ricerca qualora per due bienni consecutivi il giudizio motivato sul lavoro scientifico del ricercatore sia stato espresso in termini negativi», mi sembra abbastanza ridicolo il fatto di riconoscere per legge la possibilità che un ricercatore non faccia niente per quattro anni! Dopodichè, come massima sanzione, gli verrà sospeso l'accesso ai fondi di ricerca: con la conseguenza che costui rimarrà per tutta la vita senza fare niente. Sancire per legge una cosa del genere mi sembra francamente risibile. Secondo me, tale previsione dovrebbe essere modificata addirittura reintroducendo veramente la possibilità, se un ricercatore non ha svolto i suoi compiti per quattro anni, del suo licenziamento. Sinceramente devo dire che, nonostante io appartenga a quella che è stata definita la *lobby* universitaria, a mio parere lo stesso trattamento dovrebbe essere riservato anche ai professori associati e a quelli del ruolo ordinario in quanto ritengo vergognoso che un professore, una volta ottenuta una cattedra, non faccia più niente. L'introduzione di una simile norma mi troverebbe senz'altro favorevole; certo sarà necessario, per evitare che ingiustamente delle persone siano private del loro lavoro, prevedere precisi meccanismi di verifica e determinate garanzie.

ULIANICH. Ma, se per quanto riguarda l'attività didattica il ricercatore svolge con coscienza la propria attività, come è possibile pensare che possa essere licenziato?

CAMPUS. Mi sembra improbabile che se non svolge in modo adeguato l'attività di ricerca la stessa persona possa esercitare l'insegnamento in maniera positiva. Comunque ammetto che in certi campi, di certo non in medicina, ciò possa essere possibile. Ritengo che su tale problema potremo soffermarci in modo più dettagliato quando si passerà all'esame degli articoli.

Per quanto riguarda l'articolo 14, che disciplina il rapporto di lavoro dei ricercatori medici, vorrei far presente alla Commissione e al rappresentante del Governo una situazione che secondo me è veramente incostituzionale. La ragione di tale mia affermazione risiede nel fatto che per i ricercatori medici vengono previsti gli stessi obblighi stabiliti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale.

Ora, abbiano pazienza i colleghi che non sono medici, devo rifarmi ad una vecchia legge, la cosiddetta «De Maria», che prevedeva per gli universitari di qualsiasi livello che svolgessero una attività clinica una integrazione dei loro stipendi che li portasse ad avere una retribuzione netta pari a quella delle corrispondenti figure ospedaliere. Attualmente, con il lento aumento degli stipendi universitari, tale integrazione si è venuta praticamente annullando riducendosi a somme veramente esigue. Per percepire tale integrazione un ricercatore medico a tempo pieno è tenuto a prestare la sua attività per un orario pari a 38 ore settimanali e, dato che il ricercatore o l'universitario medico non svolge il suo lavoro per 30 o 35 settimane bensì per 46 o 48 settimane, si arriva all'assurdo che praticamente, ottenendo lo stesso compenso, un ricercatore medico deve lavorare come minimo 1.840 ore annue, mentre il ricercatore non medico deve lavorare solo per 350 ore per lo svolgimento dell'attività didattica e poi per altre 50 o 100 o 150 ore per la partecipazione ai programmi di ricerca, per un totale di ore lavorative infinitamente minore rispetto ai primi. Invito pertanto la Commissione a riflettere su questa sproporzione che, a mio avviso, andrebbe in qualche modo eliminata.

PRESIDENTE. Da quale norma deriva questo obbligo per gli assistenti medici?

CAMPUS. Deriva dal testo dell'articolo 14, che ho poc'anzi citato, laddove dice che il trattamento economico e i doveri dei ricercatori medici sono gli stessi previsti per il personale medico di corrispondente qualifica. Ora, dato che i doveri di questi ultimi corrispondono a 38 ore lavorative settimanali, i ricercatori medici per avere diritto a tale integrazione debbono lavorare lo stesso numero di ore.

PRESIDENTE. Ma questa norma viene in effetti osservata per quanto riguarda gli assistenti medici?

CAMPUS. Tale norma si applica a tutti, non soltanto agli assistenti medici. Essa prevede 38 ore lavorative settimanali per gli assistenti, gli

aiuti e i primari ospedalieri a tempo pieno e 28 ore settimanali per quelli a tempo definito.

Per quanto riguarda il quinto comma dell'articolo 15, concordo con quanti hanno espresso l'opinione che giustamente il titolo di dottore di ricerca debba essere considerato un titolo valutabile in tale concorso come un titolo accademico alla pari di tanti altri.

A proposito dell'articolo 16, penso anch'io come il collega Scoppola che tale articolo sia stato male interpretato dagli attuali ricercatori confermati. Infatti, a mio avviso, l'articolo 16 mirava e mira a preservare i diritti già acquisiti dai ricercatori confermati perchè, mentre per i ricercatori che entreranno nel ruolo a seguito del superamento del nuovo concorso è obbligatoria l'opzione, una volta e per sempre, o per il tempo parziale o per il tempo pieno, per i ricercatori confermati questa possibilità è possibile, a mio avviso giustamente, con le stesse modalità previste per i professori di ruolo.

Per prevenire una obiezione di incostituzionalità che potrebbe essere fatta circa la diversità di trattamento rispetto agli altri ricercatori, considererei questo tipo di ricercatori già confermati come una terza fascia di personale docente. Proprio perchè si tratta di un ruolo ad esaurimento e proprio perchè il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 li equiparava agli assistenti universitari, a questo particolare tipo di ricercatori riserverei, come dice la legge d'altronde, tutti quei compiti didattici che la legge stessa riconosce agli assistenti universitari.

Riassumendo, signor Presidente, perchè contrariamente al mio solito sono stato più lungo del previsto, i punti principali del mio intervento sono: ampliamento dei compiti didattici per tutti i ricercatori, con la possibilità per i docenti di partecipare alle scuole di specializzazione e di perfezionamento e, per quanto riguarda i ricercatori confermati inseriti nel ruolo ad esaurimento, attribuzione di tutte quelle possibilità didattiche che la legge riconosce attualmente al ruolo degli assistenti.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei chiederle se non ritiene opportuno, tenuto conto che da parte del Gruppo comunista sarà presentato un disegno di legge riguardante questa materia, sospendere la discussione al fine di esaminare anche quel testo. Se termineremo il dibattito domani non potremo tener conto del testo del Gruppo comunista.

Non posso fare a meno di rilevare che avrei preferito una presentazione più tempestiva, ma dal momento che viene presentato adesso credo sarebbe opportuna una sospensione al fine di acquisire anche quel testo.

PRESIDENTE. Ritengo la proposta del senatore Scoppola molto ragionevole, ma condizionata al fatto che i colleghi comunisti ci assicurino che nei prossimi giorni il loro testo sarà presentato, altrimenti perderemmo soltanto tempo. Gli onorevoli colleghi

comunisti sono in grado di assicurarci questo? In caso contrario non posso assumermi la responsabilità di sospendere la discussione.

NESPOLO. Non intendiamo introdurre degli elementi di ritardo e poichè mi pare di aver capito che al termine della discussione generale ci sarà un Comitato ristretto, non opponiamo nessuna obiezione a terminare la discussione generale, nella quale abbiamo portato le linee generali del nostro testo, riservandoci di presentare il nostro disegno di legge entro breve termine in modo che se ne possa tener conto in sede di Sottocommissione.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Dopo queste ultime precisazioni della senatrice Nespolo ritengo sia utile rinviare il seguito del disegno di legge in modo che in sede di Comitato ristretto si possa tener conto anche del testo che verrà presentato dal Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Dovendo fissare la data della prossima riunione, ci sono delle proposte?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Data l'ampiezza del dibattito e la ricchezza dei contributi portati alla discussione avrei bisogno di un po' i tempo per preparare la replica; comunque, mi dichiaro sin da ora disponibile a replicare anche nella stessa giornata di domani.

NESPOLO. A me pare abbastanza singolare che si dica che è necessario rinviare la conclusione di questa discussione perchè è stato annunciato un nuovo progetto di legge. Sarebbe una procedura nuova, in quanto lei ricorderà bene, signor Presidente, che nell'esame della riforma della scuola secondaria superiore il disegno di legge del Gruppo liberale fu presentato quando il Comitato ristretto aveva già proposto vari articoli e questo non impedì che lo stesso testo venisse preso in considerazione.

Devo dire questo perchè noi siamo del tutto interessati, dal punto di vista del contenuto, a portare le nostre proposte - che ci auguriamo di vedere accolte - ma concordiamo con gli altri colleghi, che magari dissentono da noi sul merito, sulla necessità di fare presto. Non vorremmo che il preannuncio del nostro disegno di legge costituisca un impedimento o un alibi, mi consenta il sottosegretario Maravalle, per non terminare la discussione generale.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Forse le parole della senatrice Nespolo dipendono dal fatto che ella non è stata presente a tutta la discussione, perchè altrimenti avrebbe compreso, anche dalle parole del senatore Valenza, che intenzione del Governo non è quella di crearsi un alibi, nè tanto meno di voler rimandare la discussione di questo disegno di legge.

Sarò comunque molto mite nella mia risposta perchè non accetto la polemica. Posso dire alla senatrice Nespolo che, pur ritenendo

inopportuno replicare prima della presentazione della proposta del suo Gruppo, domani il Governo sarà presente per la replica.

PRESIDENTE. Data l'ora, proporrei di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO